



Wortprotokoll

der 81. Sitzung vom 4. Juni 1964

Resoconto integrale

della seduta n. 81 del 4 giugno 1964

IV. Legislatur
IV legislatura
1960 - 1964



CONSIGLIO PROVINCIALE BOLZANO LANDTAG BOZEN

IV^a Legislatura
IV. Gesetzgebungsperiode

SEDUTA 81^a. SITZUNG

4 - 6 - 1964

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge provinciale N. 156: « Modifiche alla Legge provinciale 3.7.1959, N. 6 concernente l'ordinamento del personale della Provincia di Bolzano »

Landesgesetzentwurf Nr. 156: „Abänderung des Landesgesetzes vom 3.7.1959, Nr. 6, die Personalordnung der Provinz Bozen betreffend“

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Rag. **SILVIO NICOLODI**

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

ORE 9.45 UHR

NARDIN (Segretario - P. C. I.): (Appello nominale, lettura del processo verbale - Namensaufruf, Verlesung des Sitzungsprotokolls).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna.

E' pervenuta una lettera da alcuni cittadini di Merano, inviata anche alla Direzione ANAS, all'Impresa Remondi, alla Regione e all'Ufficio Assistenza del Comune di Merano, la quale dice:

« In riferimento alla spett.le lettera dell'Ufficio Assistenza del Comune di Merano in data 22 maggio 1964 nella quale si prega di voler procrastinare al massimo la demolizione parziale del fabbricato situato in via S. Giorgio n. 7 ed in un secondo luogo di studiare la possibilità di elevare l'indennizzo degli interessati mediante due soluzioni, prospettate sempre dal Comune di Merano, si fa presente quanto segue:

1) Il terreno comunale che secondo la soluzione b) eventualmente verrebbe ceduto a condizione di cooperativa è situato nel rione S. Maria Assunta, luogo non troppo confacente e confortevole per i Sigg. proprietari del fabbricato demolendo di via S. Giorgio n. 7.

2) Molto più favorevole è la soluzione tipo a) in quanto già l'A.N.A.S. ha espropriato il terreno Peruthoner adiacente alla nuova deviazione della strada bivio fra Passo Giovo e Merano e quindi mettendo a disposizione un'area di 500-600 mq minimi indispensabili per la costruzione di una casetta di 5 abitazioni di conseguenza l'A.N.A.S. non andrebbe incontro a spese così eccessive come nel caso della soluzione b).

Questa soluzione si pensa sia la migliore in

quanto i vari proprietari avrebbero gli appartamenti vicini a quelli che hanno oggi in possesso, i locali attuali che restano dalla demolizione sarebbero vicini al nuovo appartamento ed avrebbero, in un certo qual modo, una possibilità di sfruttamento; la ditta che attualmente costruisce la deviazione potrebbe costruire il fabbricato ed essendo con i suoi cantieri molto vicino al terreno in questione potrebbe fare prezzi di buona concorrenza.

Se questa soluzione non fosse possibile bisognerebbe senz'altro alzare di molto l'indennizzo per l'esproprio in modo tale che tutti i proprietari possano trovare una sistemazione decante altrove.

Fiduciosi di un favorevole riscontro.

Distintamente ».

La lettera è firmata da tre cittadini di Merano.

Proseguiamo nella discussione del **progetto di legge N. 156**: « Modifiche alla Legge provinciale 3 luglio 1959, N. 6 sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano ».

C'è qualcuno che chiede ancora la parola sull'art. 12? Nessuno. Metto in votazione l'art. 12: approvato a maggioranza.

Art. 13

Svolgimento della carriera di concetto

Le qualifiche di segretario aggiunto, segretario, segretario di I^a classe e segretario principale e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di segretario aggiunto (grado VII/B) a quella di segretario (grado VI/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo due anni di effettivo servizio, semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ». Il passaggio dalla qualifica di segretario (grado VI/B) a quella di segretario di I^a classe (grado V/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore semprechè il dipendente nell'ul-

timo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto », o dopo 3 anni in seguito ad esame, a condizione che nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio dalla qualifica di segretario di I^a classe (grado V/B) a quella di segretario principale (grado IV/B) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue mediante concorso interno per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto » oppure dopo aver compiuto complessivamente 8 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di segretario o ragioniere caposezione (grado III/B) e corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali sono conferiti mediante concorso per esame speciale, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, purchè nell'ultimo biennio non abbiano conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 13: approvato alla unanimità.

Art. 14

Svolgimento della carriera esecutiva

Le qualifiche di applicato aggiunto, applicato, applicato di I^a classe, archivista e primo archivista e le corrispondenti qualifiche di pari grado del ruolo amministrativo e dei ruoli speciali formano ruolo aperto.

Il passaggio dalla qualifica di applicato aggiunto (grado X/C) alla qualifica di applicato (grado IX/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 2 anni di effettivo servizio; semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto »; quello di applicato (grado IX/C) ad applicato di I^a classe (grado VIII/C) o corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, oppure dopo 3 anni in seguito ad esame, a condizione che

il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio dalla qualifica di applicato di I^a classe (grado VIII/C) a quella di archivista (grado VII/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado avviene in seguito a concorso interno per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto » oppure dopo 8 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di primo archivista (grado VI/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado si consegue mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi i dipendenti della qualifica inferiore aventi almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore e semprechè abbiano conseguito almeno la nota di qualifica di « distinto » nell'ultimo biennio oppure dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, a condizione che nell'ultimo triennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella qualifica di archivista superiore (grado V/C) e corrispondenti qualifiche di pari grado dei ruoli speciali sono pure conferiti in seguito a concorso interno per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, a condizione che nell'ultimo biennio non abbiano riportato una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 14: approvato all'unanimità.

Art. 15

Svolgimento della carriera ausiliaria

Il personale della carriera ausiliaria consegue il passaggio alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale (grado IV/D) dopo 2 anni di effettivo servizio, semprechè in tale periodo non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di II^a classe e corrispondenti (grado III/D) si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente

nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di commesso di I^a classe e corrispondenti (grado II/D) si consegue pure dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore, semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili nella massima qualifica della carriera ausiliaria (grado I/D) sono conferiti mediante promozione a scelta, su designazione del Consiglio d'amministrazione al personale avente una anzianità di almeno 2 anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 15: approvato all'unanimità.

Art. 16

Progressione in carriera del personale cantoniere

Il personale cantoniere consegue il passaggio dalla qualifica di cantoniere aggiunta a quella di cantoniere dopo 4 anni di effettivo servizio, semprechè nell'ultimo biennio non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a « distinto ».

Il passaggio alla qualifica di cantoniere scelto si consegue dopo 6 anni di effettivo servizio nella qualifica di cantoniere semprechè il dipendente nell'ultimo triennio non abbia riportato una qualifica inferiore a « distinto ».

I posti disponibili di capo cantoniere sono conferiti mediante promozione a scelta, sentito l'Assessore competente ed il capo ripartizione dei servizi tecnici, ai cantonieri aventi una anzianità di almeno 2 anni nella qualifica immediatamente inferiore.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 16: approvato all'unanimità.

Art. 17

Agli agenti tecnici, la cui specializzazione è stata accertata dalla Giunta provinciale, viene corrisposta un'indennità speciale non pensionabile pari a Lire 10.000 (diecimila) mensili. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di rischio.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 17: approvato all'unanimità.

Art. 18

Trattamento economico in casi di progressione in carriera

In tutti i casi di passaggio di qualifica sono attribuiti ai dipendenti tanti aumenti periodici nella nuova qualifica e nel nuovo grado quanti sono necessari per assicurargli uno stipendio di importo superiore almeno del 3,50% a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Qualora la promozione venga a scadere contemporaneamente alla maturazione dell'aumento periodico nella qualifica inferiore, sarà prima assegnato l'aumento periodico di tale qualifica e successivamente sarà effettuata la promozione ai sensi del primo comma.

Qualcuno chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 18: approvato all'unanimità.

Art. 19

Qualora un dipendente non abbia ottenuto la nota di qualifica per un anno, agli effetti della progressione in carriera di cui ai precedenti articoli si tiene conto della nota di qualifica conseguita nell'anno precedente.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 20

Il concorso per esame speciale previsto nei precedenti articoli per l'avanzamento alle qualifiche superiori della carriera direttiva e di concetto consiste in due prove scritte ed una orale.

Le due prove scritte verteranno una su un tema generale e una su problemi attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire. Per le prove scritte il candidato potrà scegliere tra tre argomenti proposti.

La prova orale verterà sulle materie attinenti alle funzioni della qualifica da attribuire ed avrà carattere eminentemente pratico.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 20: approvato all'unanimità.

Art. 21

Il giudizio sui concorsi interni per titoli ed esami, sugli esami ed esami speciali, previsti per la progressione nelle singole carriere è dato da apposite commissioni esaminatrici, nominate dalla Giunta provinciale, così costituite:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;

b) da due esperti nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto della Provincia.

Chi chiede la parola sull'art. 21? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 22

I concorsi interni per titoli ed esami e gli esami previsti per la progressione in carriera a ruolo aperto saranno espletati ogni anno. Agli stessi sono ammessi tutti i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità richiesta entro il 1. gennaio dell'anno. Gli idonei conseguiranno la promozione con effetto dalla stessa data.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 23

L'art. 88 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 e l'art. 5 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8 sono abrogati.

Qualcuno chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 23: approvato all'unanimità.

Art. 24

L'art. 91 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Il trattamento economico lordo annuo spettante al personale dell'Amministrazione provinciale è quello previsto dall'allegata tabella G). Spettano inoltre le quote di aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste dalle vigenti leggi, nonchè l'indennità integrativa speciale mensile nella misura corrisposta ai dipendenti statali ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 25

Il secondo comma dell'art. 92 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Tale aumento è costituito da 14 scatti periodici biennale pari al 3,50% e del quindicesimo scatto pari all'1% della retribuzione iniziale ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 25: approvato all'unanimità.

Art. 26

Al personale che consegue il passaggio a carriera superiore in seguito a pubblico concorso, il servizio precedentemente prestato presso la Provincia nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Chi chiede la parola sull'art. 26? Nessuno. Metto in votazione l'art. 26: approvato all'unanimità.

Art. 27

Il primo comma dell'art. 97 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Al dipendente, oltre al congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari. L'autorizzazione è data dal Presidente della Giunta provinciale su domanda motivata, inoltrata tramite l'Ufficio personale ».

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 27: approvato all'unanimità.

Art. 27/bis

L'art. 103 della Legge provinciale 3.7.1959, N. 6 modificato dall'art. 3 della Legge provinciale 27 agosto 1962, N. 8 è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti tecnici del ruolo speciale dei servizi agrari ed agli agenti tecnici addetti alla guida di motoveicoli, di autoveicoli, di macchine agricole e di macchine operatrici viene corrisposta una indennità non pensionabile di rischio pari a Lire 10.000 (diecimila) mensili a decorrere dall'1.1.1964.

Agli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida di autovetture provinciali compete inoltre una indennità commisurata ai chilometri percorsi.

Per il pagamento di quest'ultima indennità viene costituito apposito fondo, la cui gestione è affidata all'Economo provinciale.

I criteri per la costituzione del fondo e la sua ripartizione fra gli assistenti ed agenti tecnici addetti alla guida delle autovetture provinciali, nonchè fra gli agenti tecnici addetti all'autorimessa provinciale, saranno determinati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.

Ogni altra diversa disposizione in materia resta abrogata ».

Chi chiede la parola sull'art. 27/bis? Consigliere Kapfinger.

KAPFINGER (S. V. P.): Beim Durchlesen des zweiten Absatzes ist mir ein kleiner Zweifel gekommen, vielleicht hauptsächlich deswegen, weil wir

dabei sind, ein ähnliches Gesetz zu behandeln, das das Personal der Region betrifft. Ich glaube, im Art. 68 ist für das Staatspersonal ausdrücklich vorgesehen, daß das Personal versichert ist und deshalb unter diesem Titel keine anderen Entschädigungen gegeben werden dürfen. Ich habe das auch mit einem höheren Beamten der Regionalverwaltung besprochen und der hat gemeint, wenn morgen wirklich einmal so ein Kraftfahrer verunglücken sollte, der natürlich, wie auch in diesem Falle, durch die Provinzverwaltung in seinem Schaden gedeckt würde, dann könnte das Anlass zu einer Rückverweisung geben, weil der Rechnungshof darauf hinweisen könnte, daß hier ja schon eine „indennità di rischio“ gewährt worden ist. Es wäre vielleicht angezeigt, das Wort „indennità di rischio“ durch „di disagio“ oder so etwas Ähnlichem zu ersetzen, damit hier ja keine Möglichkeit für irgendeine anderweitige Auslegung bestehen kann, im Interesse jener, die diese 10.000 Lire erhalten sollen. Dadurch soll vermieden werden, daß morgen, im Falle eines wirklichen Unfalles, nicht Schwierigkeiten entstehen und man nicht darauf hinweisen kann, daß der Betreffende ja schon eine eigene Gefahrenentschädigung erhalten hat. Wenn aber diese Zweifel, die mir nachträglich gekommen sind, auf andere Weise beseitigt werden können, dann um so besser. Ich wollte das hier noch aufwerfen, damit wir eventuell nicht einmal von einer Überraschung stehen und wir schon jetzt im Interesse jener, die in den Genuss dieser Zulage kommen, vorbeugen können.

MAGNAGO (Präsident d. L. - S. V. P.): Ich wollte nur sagen, daß vom Rechnungshof bezüglich dieser Gefahrenzulage keine Schwierigkeiten zu erwarten sind. Diese Zulage haben bereits alle Kraftfahrer der Provinz und wir haben sie nur auf jene ausgedehnt, die auch andere Wagen steuern und nicht ausgesprochen mit Personentransport zu tun haben. Wir haben dies deswegen gemacht, weil diese Kategorie von Personen die gleichen Gehälter hat wie die Amtsdienner und die Hauswarte und es nicht richtig ist, daß kein Unterschied gemacht wird zwischen einem Amtsdienner, einem Hauswart und einem Fahrer, der immerhin ein gewisses Risiko übernimmt, besonders wenn man bedenkt, daß sich die Motorisierung immer mehr und mehr entwickelt. Diese Gefahrenzulage besteht also schon für die Kraftfahrer, d. h. für jene, die sich mit Personentransport abgeben, und es ist nie eine Schwierigkeit entstanden. Wir haben sie hier nur auf eine andere Kategorie von Personen ausgedehnt, die Schneeräummaschinen lenken und landwirtschaftliche Maschinen fahren müssen. Ich teile die Bedenken des Herrn Dr. Kapfinger nicht, weil diese Zulage unab-

hängig von den Versicherungen gewährt wird, die wir für alle Autos haben. Ich glaube nicht, daß eine Versicherungsgesellschaft sagen kann: nachdem hier bereits eine Gefahrenzulage besteht, zahlen wir keine Versicherung. Das möchte ich völlig ausschließen. Ich glaube, daß ich diese Bedenken damit zerstreut habe.

KAPFINGER (S. V. P.): Ich habe mich vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Ich bin natürlich sehr froh, wenn diese Bedenken keinen Grund zu bestehen haben, aber es geht hier nicht so sehr um die Versicherungsgesellschaften, die auszahlen müssen, die können überhaupt nicht vom Rechnungshof kontrolliert werden. Wenn jemand im Dienst einen Unfall hat, dann sind damit auch für die Landesverwaltung gewisse Spesen verbunden: er ist so und so lange dienstuntauglich und in dieser Zeit muss er natürlich bezahlt werden wie früher, vielleicht muss er vorzeitig pensioniert werden u.s.w. In diesem Falle muss dann die Landesverwaltung ein Dekret erlassen, das vor den Rechnungshof kommen muss. Hier wären eventuell diese Bedenken, wenn schon nicht angebracht, so doch jedenfalls möglich und ich betone noch einmal: mir ist das Bedenken gestern im Lauf eines Gesprächs, um den Namen zu nennen, mit Dr. Mauro gekommen, der wegen einer anderen Sache bei der Finanzkommission anwesend war. Er hat mir eigens diesen Art. 68 der Ordnung des Staatspersonals gezeigt. Das soll morgen nicht ein Bumerang gerade für diejenigen sein, die einen kleinen Vorteil haben sollen. Es ist ja richtig, dass diese eine kleine Anerkennung, morgen nicht ein Bumerang gerade für diejenige sind diese 10.000 Lire ja nicht, haben sollen. Wenn hier absolut keine Bedenken bestehen, um so besser.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S. V. P.): Ich habe nicht diese Bedenken, die Dr. Kapfinger hat. Ich möchte nur eine Sache geklärt wissen. Mein Wortschatz ist vielleicht nicht so weitgehend, daß ich mir selbst die Antwort geben kann. Beinhaltet das Wort „autoveicoli“ die Personenwagen und auch alle anderen Autos, Lastwagen u.s.w.? Beim Rechnungshof könnten diesbezüglich Schwierigkeiten gemacht werden. Wir haben Personal, das mit Personenwagen und anderes, das mit Lastwagen fährt. Also müssen beide Begriffe und beide Gruppen inbegriffen sein. Ich möchte das nur gesagt haben, weil morgen diese Schwierigkeiten auftreten können. Sonst ersetzen wir lieber dieses Wort „autoveicoli“ durch „autocarri“ und „autovetture“ und nehmen zwei Ausdrücke.

MAGNAGO (Präsident d. L. A. - S. V. P.): Wir

haben im Ausschuss, was diese Nomenklatur anbelangt, lang darüber gesprochen und uns die Fachbücher geben lassen. Diese Diktion „motoveicoli“ und „autoveicoli“, die wir gefunden haben, ist eine Fachdiktion, in der alle Arten Fahrzeuge mit inbegriffen sind. Wir haben uns die technischen Bücher von der A.C.I. geben lassen und die Begriffe genau studiert. In dieser Diktion „motoveicoli-autoveicoli“ ist alles enthalten. Ich würde bitten, diese Diktion zu lassen, weil sie eigens studiert wurde und darin alles inbegriffen ist.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S. V. P.): Die „macchine agricole“ sind aber nicht drinnen.

MAGNAGO (Präsident d. L. A. - S.V.P.): Ja, das ist wieder etwas anderes. Hier bin ich aber sicher, weil wir das im Ausschuss studiert haben. Wir haben jene Diktionen gewählt, die alles umfassen. Diese Wahl erfolgte auf Grund von technischen Büchern, die besagten, daß man unter „autoveicoli“ das eine und das andere versteht. Wir haben eine eigene Diskussion darüber gehabt, Fachbücher studiert und ich glaube, daß es so gut geht.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 27/bis: approvato all'unanimità.

Art. 28

L'art. 104 della Legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« All'impiegato della carriera di concetto proposto al servizio di economato della Provincia può essere concessa una indennità per maneggio di denaro fino alla misura massima del 15% dello stipendio iniziale. In caso di assenza del titolare, tale indennità spetta al dipendente che è chiamato a sostituirlo.

Per il restante personale con responsabilità di cassa l'Amministrazione può provvedere alla stipulazione di apposita assicurazione contro il rischio ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 28: approvato all'unanimità.

Art. 28/bis

Trattamento economico di trasferimento

Al personale che per ragioni di servizio viene trasferito da una località all'altra spetta il seguente trattamento:

a) indennità di trasferta commisurata ad ore 8 nella misura prevista per la qualifica rivestita dal

dipendente alla data del trasferimento. Analogo trattamento compete su presentazione degli scontrini di viaggio anche per ciascun familiare per il quale egli già sia in godimento dell'aggiunta di famiglia;

b) le spese di trasloco dei mobili, delle masserizie e del bagaglio, ivi compreso l'imballaggio — carico e scarico — sono rimborsate con una indennità chilometrica da stabilirsi con D.P.G. previa delibera della Giunta stessa;

c) indennità di prima sistemazione da stabilirsi con D.P.G. previa delibera della Giunta stessa;

d) è in facoltà dell'Amministrazione di concedere al dipendente, fruente di alloggio di servizio, collocato a riposo od in caso di decesso di attività di servizio alla sua famiglia le predette indennità alla riconsegna dell'alloggio.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 28/bis: approvato all'unanimità.

Art. 29

I primi due commi dell'art. 108 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 sono sostituiti dai seguenti:

« Il dipendente assente dal servizio per ragioni di salute è considerato in aspettativa per infermità, quando sia accertata l'esistenza di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. L'aspettativa per motivi di salute ha termine col cessare dell'infermità e non può comunque protrarsi per più di 18 mesi. L'Amministrazione può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 29: approvato all'unanimità.

Art. 30

All'art. 117 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è aggiunto il seguente comma:

« Il rapporto di lavoro del personale cantoniere cessa inoltre qualora la manutenzione della strada cui è normalmente addetto passa ad altro ente, semprechè non sia possibile utilizzarlo in posti vacanti su altre strade ».

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 31

Il primo comma dell'art. 119 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dai seguenti:

« Il personale dell'Amministrazione provinciale è collocato a riposo d'ufficio quando:

a) abbia compiuto 40 anni di servizio utile a pensione, qualunque sia l'età;

b) abbia compiuto 65 anni di età;

c) i cantonieri che abbiano compiuto 60 anni di età.

Il personale dell'Amministrazione provinciale può essere collocato a riposo d'ufficio quando abbia compiuto i 60 anni di età ed almeno 15 anni di servizio utile a pensione.

Gli agenti tecnici addetti al servizio di autista, al compimento del 55.mo anno di età possono essere trasferiti alle mansioni di usciere ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 31: approvato all'unanimità.

Art. 32

Il trattamento più favorevole previsto dall'art. 109 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 e relativo regolamento di esecuzione per i casi di infermità dipendenti da causa di servizio, tra cui gli infortuni sul lavoro e malattie professionali esonera l'Amministrazione provinciale dall'assicurazione obbligatoria del proprio personale all'INAIL e da ogni altro adempimento nei confronti del predetto istituto.

Il secondo comma dell'art. 124 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è abrogato.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 32: approvato all'unanimità.

Art. 33

Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 è sostituito dal seguente:

« Egli roga gli atti nell'interesse della Provincia e partecipa ai diritti di segreteria nella misura prevista dalle disposizioni di legge in materia ».

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 34

All'art. 7 della legge provinciale 27.8.1962, N. 8 è aggiunto il seguente comma:

« Quando le prestazioni del personale provinciale non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano soltanto ad alcune funzioni parziali, l'indennità viene corrispondentemente ridotta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B) allegata alla legge 2.3.1949, N. 143 ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 34: approvato all'unanimità.

Art. 34/bis

All'art. 126 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 viene aggiunto il seguente comma:

« In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti od in mancanza agli eredi ai sensi delle vigenti norme del Codice Civile ».

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Il personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato con lo stesso grado nella nuova qualifica corrispondente al grado attualmente ricoperto con l'anzianità in atto.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto di quel personale che sia in possesso od abbia riconosciuto a tutti gli effetti nell'attuale qualifica e grado l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore, semprechè sia in possesso anche delle note di qualifica prescritte dagli artt. 12, 13 e 14 della presente legge. La promozione avrà effetto dal 1. gennaio 1964 o dalla data posteriore in cui il dipendente matura l'anzianità richiesta.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 36

Il personale della carriera ausiliaria viene inquadrato con l'anzianità in atto nella nuova qualifica e nel nuovo grado secondo la seguente corrispondenza:

— alle qualifiche dell'attuale grado I/D corrispondono le nuove qualifiche del grado III/D;

— alle qualifiche dell'attuale grado II/D corrispondono le nuove qualifiche del grado IV/D;

— alle qualifiche dell'attuale grado III/D corrispondono le nuove qualifiche del grado V/D.

Si procederà quindi alla promozione a ruolo aperto del personale ausiliario in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge per la progressione in carriera, tenendo conto della anzianità complessiva di servizio maturata o riconosciuta utile a tutti gli effetti nella carriera, prescindendo dall'anzianità maturata nei singoli gradi.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'art. 36: approvato all'unanimità.

Art. 37

L'attuale personale cantoniere di ruolo viene inquadrato nella nuova qualifica di cantoniere aggiunto con l'anzianità in atto.

Qualora detto personale sia in possesso della anzianità effettiva di servizio richiesta per la progressione in carriera a ruolo aperto e degli altri requisiti richiesti dalla presente legge si procederà alla promozione alle qualifiche superiori previste nella carriera del personale cantoniere in conformità a quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo.

Per la prima copertura dei posti di capo cantoniere si potrà prescindere dall'anzianità di servizio richiesta dalla presente legge.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 38

Il personale di ruolo attualmente addetto ai servizi scolastici è trasferito con l'anzianità in atto nella qualifica di pari grado prevista nel nuovo ruolo speciale dei servizi scolastici allegato alla presente legge. Ad esso si applica il secondo comma del precedente art. 35.

Gli agenti tecnici di ruolo, attualmente addetti al servizio di aiutante tecnico o macchinista presso gli istituti statali di istruzione sono inquadrati nella nuova qualifica di aiutante tecnico, prevista nella carriera esecutiva dell'allegato ruolo speciale dei servizi scolastici, anche prescindendo dal possesso del titolo di studio e con riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio agli effetti della progressione nella nuova carriera.

Per il personale insegnante tecnico-pratico che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge la Provincia è tenuta a fornire alle scuole medie superiori statali, si provvederà mediante incarico per anno scolastico.

Chi chiede la parola sull'art. 38? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 39

Ai primi esami o concorsi interni che saranno indetti per la progressione nelle singole carriere dopo l'entrata in vigore della presente legge sono ammessi anche i dipendenti che hanno già conseguito il passaggio alla qualifica a ruolo aperto ai sensi del precedente art. 35.

Qualora risultino idonei sarà loro riconosciuta a tutti gli effetti nella qualifica ricoperta la differenza tra l'anzianità richiesta per la progressione a

ruolo aperto e quella richiesta per esami o concorsi interni.

Chi chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 39: approvato all'unanimità.

Art. 40

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno un anno un incarico continuativo conferito ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale 3.7.1959, N. 6 ed esplica lo-devolmente funzioni o mansioni connesse con l'esercizio delle competenze provinciali in materia di edilizia popolare od addestramento professionale dei lavoratori può essere inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè risulti che ne abbia svolto le funzioni e semprecchè non abbia superato il 50.mo anno di età.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo il servizio comunque prestatosi precedentemente in qualità di incaricato presso l'Amministrazione provinciale viene riconosciuto agli effetti della progressione nella carriera di inquadramento.

Qualcuno chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 40: approvato all'unanimità.

Art. 41

Gli operai ausiliari attualmente addetti con orario completo alla manutenzione delle strade possono essere inquadrati, previo accertamento della loro idoneità al servizio, nella qualifica iniziale del ruolo del personale cantoniere, semprecchè non abbiano superato il 50.mo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione.

Ad essi il servizio precedentemente prestatosi senza interruzioni e con orario completo in qualità di operaio ausiliario alle dipendenze della Provincia viene riconosciuto agli effetti della progressione nel ruolo di inquadramento, semprecchè detto servizio venga qualificato almeno « distinto » con giudizio da esprimersi dall'Assessore competente, dopo aver sentito l'ingegnere capo.

Chi chiede la parola su questo articolo? Assessore Dalsass.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S. V. P.): Im ersten Absatz steht, daß diese Hilfsarbeiter, die durchgehend auf Provinzstrassen Dienst geleistet haben, eingestuft werden können. Voraussetzung ist jedoch, daß sie das fünfzigste Lebensjahr

nicht überschritten haben und alle anderen Bedingungen für eine Aufnahme erfüllen. Ich glaube, abgesehen von der Eignung und der Bedingung, daß sie das fünfzigste Lebensjahr nicht überschritten haben, braucht es hier keine anderen Voraussetzungen. Ich bin der Ansicht, daß dieser letzte Passus, also der letzte Teil des ersten Absatzes, Schwierigkeiten verursachen könnte. Der Rechnungshof könnte da noch andere Sachen vorschreiben, z. B. den Studientitel — gut, den Studientitel, der für diese Stelle erforderlich ist, kann man ohne weiters von jedem verlangen — und ich weiss nicht, ob man uns nicht noch andere Schwierigkeiten machen kann. Wenn z. B. eine Neuaufnahme nicht gerade dem völkischen Proporz entspricht wie er im Gesetz vorgesehen ist, könnte der Rechnungshof sagen: diesen Arbeiter dürfen sie nicht aufnehmen, obwohl er vielleicht schon 10, 20 Jahre dort bei der Strasse tätig ist. Bedenken wir außerdem, daß wir im letzten Jahre 1963 170 Kilometer neue Strassen übernommen haben. Selbstverständlich ist für uns damit die Verpflichtung entstanden, auch die Strassenwärter zu übernehmen, wenn wir sie nicht brotlos machen wollen. Also dürfen wir in diesem Falle auch nicht die Bestimmung über den völkischen Proporz mit hincinzichen, außer sie wird in diesen Fällen nicht angewandt. Ich möchte daher beantragen, daß man nach „cinquantesimo anno di età“ Punkt macht und den restlichen Teil dieses ersten Absatzes streicht.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta a firma di Dalsass e Benedikter che dice: « *Stralciare dal primo comma dell'art. 41 le parole "e siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'ammissione"* ».

Chiede qualcuno la parola su questo emendamento? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Qualcun altro che chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Allora metto in votazione l'articolo così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 42

Al personale di ruolo che ha conseguito il passaggio di carriera in seguito a concorso pubblico od ai sensi del quinto comma dell'art. 88 della Legge provinciale 3.7.1959, N. 6 il servizio precedentemente prestato nella carriera immediatamente inferiore viene riconosciuto per metà agli effetti della progressione in carriera.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 42: approvato all'unanimità.

Art. 43

Al personale di ruolo e temporaneo in servizio il 31.12.1963 è concessa una indennità una tantum pari al 75% della retribuzione pensionabile mensile riferita all'1.12.1963, aumentata delle quote di agguanto di famiglia in godimento alla stessa data. Al personale assunto durante l'anno 1963 l'indennità di cui sopra è concessa in dodicesimi secondo il numero dei mesi di servizio prestati nell'anno.

Chiede qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 43: approvato all'unanimità.

Art. 44

Il personale che attualmente riveste la qualifica di visitatrice sanitaria conserva ad personam lo stato giuridico in atto fino all'emanazione di un nuovo regolamento per l'Istituto Provinciale Assistenza Prima Infanzia.

Chi chiede la parola su questo articolo? Nessuno. Metto in votazione l'articolo: approvato all'unanimità.

Art. 45

Sono approvati gli allegati A), B), C), D), E), F) e G).

Allegato A)

RUOLO AMMINISTRATIVO

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
	Carriera direttiva	
I/A	segretario della Giunta provinciale	1
II/A	Vice-segretario della Giunta provinciale - capo ripartizione - ispettore enti locali	9
III/A	direttore di sezione	} 25
IV/A	consigliere di 1 ^a classe	
V/A	consigliere	
	Carriera di concetto	
III/B	segretario o ragioniere caposezione	3
IV/B	segretario o ragioniere principale	} 50
V/B	segretario o ragioniere di 1 ^a classe	
VI/B	segretario o ragioniere	
VII/B	segretario o ragioniere aggiunto	

Carriera esecutiva		
V/C	archivista superiore	10
VI/C	primo archivista	110
VII/C	archivista	
VIII/C	applicato o stenodattilografo di I ^a classe	
IX/C	applicato o stenodattilografo	
X/C	applicato o stenodattilografo aggiunto	
Carriera ausiliaria		
I/D	commesso capo	1
II/D	commessi o custodi di I ^a classe	26
III/D	commessi o custodi di II ^a classe	
IV/D	commessi o custodi	
V/D	commessi o custodi aggiunti	

ALLEGATO B)

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI TECNICI

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
Carriera direttiva		
II/A	capo ripartizione dei servizi tecnici (ingegnere capo)	1
III/A	ingegnere od architetto caposezione	12
IV/A	ingegnere od architetto di I ^a classe	
V/A	ingegnere od architetto	
Carriera di concetto		
III/B	geometra caposezione	2
IV/B	geometra o perito edile principale	26
V/B	geometra o perito edile di I ^a classe	
VI/B	geometra o perito edile	
VII/B	geometra o perito edile aggiunto	
Carriera esecutiva		
V/C	assistente tecnico capo o disegnatore capo	1
VI/C	primo assistente tecnico o disegnatore	16
VII/C	assistente tecnico o disegnatore principale	
VIII/C	assistente tecnico o disegnatore di I ^a classe	
IX/C	assistente tecnico o disegnatore	
X/C	assistente tecnico o disegnatore aggiunto	

Carriera ausiliaria		
I/D	capo agente tecnico - capo officina	2
II/D	agente tecnico di I ^a classe o telefonista di I ^a classe	30
III/D	agente tecnico di II ^a classe o telefonista di II ^a classe	
IV/D	agente tecnico o telefonista	
V/D	agente tecnico aggiunto o telefonista aggiunto	
Personale cantoniere		
	capo cantoniere	20
	cantoniere scelto	220
	cantoniere	
	cantoniere aggiunto	

ALLEGATO C)

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI AGRARI

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
Carriera direttiva		
II/A	capo ripartizione dei servizi agrari	1
III/A	ispettore caposezione	5
IV/A	ispettore di I ^a classe	
V/A	ispettore	
Carriera di concetto		
III/B	perito agrario capo	1
IV/B	perito agrario principale	8
V/B	perito agrario di I ^a classe	
VI/B	perito agrario	
VII/B	perito agrario aggiunto	
Carriera esecutiva		
VI/C	primo assistente tecnico	8
VII/C	assistente tecnico principale	
VIII/C	assistente tecnico di I ^a classe	
IX/C	assistente tecnico	
X/C	assistente tecnico aggiunto	

ALLEGATO D)

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI SOCIALI

Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
Carriera di concetto		
III/B	assistente sociale capo	1
IV/B	assistente sociale principale	4
V/B	assistente sociale di I ^a classe	
VI/B	assistente sociale	
VII/B	assistente sociale aggiunto	

ALLEGATO E)			ALLEGATO F)		
RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE			RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE ADDETTO AD ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE		
Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti	Gerarchia prov.le	Qualifiche	Posti
	Carriera direttiva			Carriera di concetto	
III/A	psicologo caposezione	4	IV/B	segretario-economista principale	5
IV/A	psicologo di I ^a classe		V/B	segretario-economista di I ^a classe	
V/A	psicologo		VI/B	segretario-economista	
		VII/B	segretario-economista aggiunto		
	Carriera di concetto			Carriera esecutiva	
IV/B	assistente principale	12	VI/C	primo archivist	16
V/B	assistente di I ^a classe		VII/C	archivist	
VI/B	assistente		VIII/C	applicato di I ^a classe ed assistente tecnico di I ^a classe	
VII/B	assistente aggiunto		IX/C	applicato ed assistente tecnico	
		X/C	applicato ed assistente tecnico aggiunto		
				Carriera ausiliaria	
			II/D	bidello o custode di I ^a classe	18
			III/D	bidello o custode di II ^a classe	
			IV/D	bidello o custode	
			V/D	bidello o custode aggiunto	

ALLEGATO G)

TABELLA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE PROVINCIALE

Grado prov.le	Carriera direttiva	Carriera di concetto	Carriera esecutiva	Ammontare lordo annuo
I	segretario	—	—	5.235.000
II	capo ripartizione	—	—	4.052.000
III	direttore di sezione	segretario capo sezione	—	3.017.000
IV	consigliere di I ^a cl	segretario principale	—	2.436.000
V	consigliere	segretario di I ^a classe	archivist superiore	1.959.000
VI	—	segretario	primo archivist	1.668.000
VII	—	segretario aggiunto	archivist	1.389.000
VIII	—	—	applicato di I ^a classe	1.248.000
IX	—	—	applicato	1.089.000
X	—	—	applicato aggiunto	971.000

TABELLA DEI SALARI DEL PERSONALE PROVINCIALE

Carriera ausiliaria		
I/D	commesso capo	1.248.000
II/D	commesso di I ^a classe	1.200.000
III/D	commesso di II ^a classe	1.130.000
IV/D	commesso	1.050.000
V/D	commesso aggiunto	930.000
Personale cantoniere		
	capo cantoniere	1.200.000
	cantoniere scelto	930.000
	cantoniere	840.000
	cantoniere aggiunto	740.000

Chi chiede la parola sull'art. 45 che approva queste tabelle? Nessuno. Metto in votazione l'art. 45: approvato all'unanimità.

Art. 46

Il nuovo trattamento economico previsto dall'allegato G) entra in vigore con il 1. gennaio 1964.

Chi chiede la parola? Consigliere Nardin.

NARDIN (Segretario - P.C.I.): Io desidero chiedere una cosa per sollevare una questione in ordine a questa legge. Mi pare, così ad occhio, che ci sia una norma la quale preveda che la Giunta provinciale possa assumere delle persone provvisoriamente fino al 15% del personale, 15% in rapporto al numero totale degli impiegati in funzione. Questa norma si giustificava allorquando abbiamo emanato la prima legge, quando cioè la Provincia stava dandosi un proprio ordinamento, anche per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, degli uffici e l'assunzione del personale necessario per far fronte ai propri compiti d'istituto, ma oggi questo traguardo l'abbiamo, credo, abbastanza realizzato, non so se qualitativamente, ma sicuramente quantitativamente. Guardate che tra burocrazia statale nel Trentino-Alto Adige, tra burocrazia comunale, tra burocrazia regionale e tra burocrazia provinciale qui si va a finire che la principale fonte di reddito e di spesa è in ordine alla esistenza del personale degli enti pubblici nella regione Trentino-Alto Adige, se continuiamo di questo passo. Quindi, la Provincia ha già realizzato, ha già raggiunto una specie di plafond che le consente, dal punto di vista quantitativo, e spero anche qualitativo, di far fronte ai propri impegni. Mantenere adesso quella clausola del 15% prevista dall'altra legge, significa innanzi tutto una cifra ben diversa da quella di anni fa, perchè il 15% in rapporto a 300 dà una cifra, mentre il 15% in rapporto ad una cifra di impiegati come l'attuale, ne dà un'altra. Per cui io sarei per proporre una riduzione, attraverso questa legge, cioè l'inserimento di una norma per la riduzione di questa percentuale dal 15 al 5. « La Giunta è autorizzata ad assumere personale provvisoriamente fino al 5% », salvo poi riservare a questo personale per quanto riguarda l'accesso all'impiego in pianta stabile, la condizione del concorso come prevede la legge. Era giustificata anni or sono quella percentuale, ma oggi non lo è più, sia per il mutato numero degli impiegati facenti parte della Provincia, sia anche perchè non c'è più una giustificazione in ordine alla utilità di una norma che abbiamo approvato a suo tempo.

MAGNAGO (Präsident des Landesausschusses -

S.V.P.): Der Art. 26 der bestehenden Personalordnung sieht die Möglichkeit vor: „... um dienstlichen Erfordernissen gerecht zu werden, ist der Landesausschuss ermächtigt, bis zu einer Höchstzahl von 15% der für jede im Art. 16 erwähnten Laufbahn festgesetzten Anzahl Personal auf Zeit aufzunehmen, welches im Besitz der für die betreffende Laufbahn vorgesehenen Erfordernisse ist. Das Dienstverhältnis des Personals auf Zeit darf die Dauer von zwei Jahren nicht überschreiten“. Nach zwei Jahren muss die Ausschreibung sowieso erfolgen. Ich möchte bitten, die Fassung so zu belassen. Von niemandem ist bisher eine Abänderung verlangt worden. Weder der Ausschuss, noch die Kommission, noch die Vertreter des Personals haben eine Änderung beantragt und diese dienstlichen Erfordernisse bestehen weiterhin. Ich würde somit ersuchen, hier nichts abzuändern.

PRESIDENTE: Il Presidente della Giunta dice che non ritiene opportuno apportare qualche modifica ed aderire alla proposta da Lei fatta, consigliere Nardin.

NARDIN (Segretario - P. C. I.): E' chiaro, e non mi aspettavo una risposta sufficiente da parte del Presidente della Giunta, perchè questo è il vostro sistema. Voi praticamente assumete il personale che volete per poi sistemarlo, attraverso concorsi interni od altro, ma intanto assumete il personale che volete e soprattutto anche per ragioni politiche. In questo siete coerenti con una vostra linea che avete sempre manifestato, insieme al partito confratello che siede con voi in Giunta, in Regione, nei Comuni e dappertutto. Ora, una risposta sufficiente dal dott. Magnago non me l'aspettavo, perchè non si può pretendere troppo dagli uomini, anche se si chiamano Presidente della Giunta provinciale, tanto più che il dott. Magnago è presidente del partito e molte assunzioni di personale sono anche giustificate da ragioni politiche.

DALSASS (Assessor für öffentliche Arbeiten - S. V. P.): Vielleicht ist es gut, hier genauer aufzuklären. Die Aufnahmen, die auf Grund des Art. 26 der heutigen Personalordnung erfolgen, sind absolut provisorischer Art und nur möglich, wenn besondere Diensterfordernisse es verlangen, wenn also die unbedingte Notwendigkeit dieser Aufnahmen besteht. Außerdem sind diese Aufnahmen auf höchstens zwei Jahre beschränkt. Ich muss noch hinzufügen, daß eine Einstufung dieser Personen nur auf Grund eines öffentlichen Wettbewerbes erfolgen kann, nicht aber durch einen internen Wettbewerb. Ich war bisher immer Präsident dieser Wettbewerbs-

kommissionen und muss sagen, daß diese Personen genau so behandelt werden wie alle anderen, die von auswärts kommen und an den Wettbewerben teilnehmen, um eingestuft zu werden. Ich möchte dies zur Klarstellung dem Herrn L. Abg. Nardin sagen.

PRESIDENTE: Chiede ancora qualcuno la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 46: approvato a maggioranza.

Art. 47

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in Lire 195.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti per il personale predisposti agli appositi articoli del bilancio per l'esercizio 1964, adeguatamente aumentati rispetto all'esercizio precedente, rispettivamente ai corrispondenti articoli dei bilanci per gli esercizi futuri.

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'art. 47: approvato all'unanimità.

Trattiamo ora l'art. 9 che era rimasto in sospenso.

A questo articolo viene presentato un comma

aggiuntivo del seguente tenore: « *Alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi agrari sono ammessi oltre ai laureati in scienze agrarie e forestali anche i laureati specializzati in meteorologia* ».

Chiede qualcuno la parola su questo emendamento? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'articolo così emendato: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione dell'intero disegno di legge.

(Votazione per scrutinio segreto - Geheimabstimmung).

PRESIDENTE: Esito della votazione: 15 votanti, 15 sì; la legge è approvata.

Abbiamo esaurito l'ordine del giorno. Il Consiglio verrà convocato a domicilio.

La seduta è tolta.

ORE 11.15 UHR.